
**POLICY DI GRUPPO RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE
DELLE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)
III versione**

Sommario

1	DEFINIZIONI	3
2	PREMESSA.....	6
3	SCOPO.....	7
4	SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	8
5	SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	15
6	FASI DEL PROCESSO	16
6.1	INVIO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	16
6.2	RICEZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE	18
6.3	INTERVENTI.....	19
6.4	SISTEMA SANZIONATORIO 231	21
6.5	TUTELE DELLA PERSONA SEGNALANTE E APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE	23
6.6	LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'	25
6.7	FLUSSI INFORMATIVI	26
6.8	COMUNICAZIONI ED INFORMATIVE AI SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI.....	26
6.9	SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA E ALLA CONSOB	26
6.10	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	27
7	AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	28
8	Allegato n. 1 – Informativa sul Whistleblowing.....	29
9	Allegato n. 2 – Modulo di segnalazione della violazione.....	32
10	Allegato n. 3 – Informativa privacy.....	34
	Equita Group S.p.A.	34
	Equita SIM S.p.A.	37
	Equita Capital SGR S.p.A.	40

1 DEFINIZIONI

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“ANAC”**: Autorità Nazionale Anti Corruzione, istituita con la legge n. 190/2012 è l’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa.
- **“Codice Etico”**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4 del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- **“D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Dipendenti”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- **“Divulgazione pubblica”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **“Facilitatore”**: soggetto che assiste una Persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **“Informazioni sulle violazioni”**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la Persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e 2 del D. Lgs. 24/2023 (ovvero settore pubblico e settore privato), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- **“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” o “Modello”**: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la

realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.

- **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli *“stagisti”*, i volontari ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società¹.
- **“Persona segnalante”** o **“Segnalante”**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
- **“Persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **“Reati”** o il **“Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato e integrato in futuro).
- **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **“Segnalazione”**: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023;
- **“Segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- **“Segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- **“Seguito”**: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di fondatezza della Violazione oggetto di Segnalazione;

¹ ai fini della normativa *“whistleblowing”* sono considerate anche le seguenti casistiche: quando il rapporto lavorativo o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

-
- “**Violazioni**”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Società che non rientrano nei seguenti numeri 2), 3), 4) e 5);
 2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
 3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
 4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 5. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

POLICY SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

2 PREMESSA

Il presente documento è redatto in conformità alle norme sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cd. Whistleblowing) contenute negli articoli 4-undecies “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni” e 4-duodecies del TUF, introdotti dal decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017.

In particolare l’art. 4 -undecies prevede che i soggetti abilitati² e le relative capogruppo adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta, nonché del regolamento (UE) n. 596/2014.

Tali procedure devono essere idonee a garantire:

- a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l’identità del segnalante è sottratta all’applicazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato;
- b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.

La presente *policy* è redatta anche tenendo in considerazione quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE N. 596/2014 e dalla Direttiva di esecuzione UE N. 2015/2392. Di conseguenza stabilisce anche le procedure per la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni effettive o potenziali del suddetto Regolamento UE N. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

I contenuti della presente *policy* si applicano, inoltre, con riferimento alle disposizioni in materia di Antiriciclaggio, rispetto alle quali l’art. 48 di cui al Capo VII (“segnalazioni di violazioni”) del Decreto

² Soggetti abilitati”: le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90) ha previsto l'introduzione del sistema di segnalazioni di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, è previsto che tale sistema garantisca la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni e la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o sleali conseguenti la segnalazione. Inoltre, deve essere previsto uno specifico canale di segnalazione anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

La *policy* risponde altresì ai requisiti e alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 24/2023 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (Decreto whistleblowing).

Il presente documento è approvato dal CdA di Equita Group S.p.A. e di tutte le società del Gruppo³.

3 SCOPO

Premesso che la Capogruppo e le Società del Gruppo sono chiamate ad adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché di violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023, lo scopo della presente *policy* è quello di definire le modalità di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni finalizzate a denunciare le presunte anomalie o violazioni commesse da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuate per la gestione delle stesse.

L'obbligo di segnalazione interna delle violazioni si aggiunge a quanto già previsto dall'art. 8 comma 3 del TUF con riferimento ai compiti del Collegio Sindacale, il quale, è tenuto a informare senza indugio la Banca

³ Gruppo inteso quale gruppo di SIM iscritto all'Albo di cui all'art. 11, comma 1bis, del TUF

d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Capogruppo/Società del Gruppo. Tutto il personale della Capogruppo e delle società del Gruppo è quindi tenuto a collaborare per la salvaguardia e la continuità aziendale. È infatti scopo della presente *policy* quello di favorire l'emersione di situazioni di non conformità colposa e soprattutto dolosa e favorire l'adozione da parte delle competenti strutture delle contromisure necessarie alla risoluzione dell'eventuale violazione.

4 SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Violazioni

Per “violazione” si intende qualsiasi azione od omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa o che possa arrecare danno o pregiudizio alla Società e/o ai suoi dipendenti e collaboratori e che:

- sia illecita, scorretta o immorale;
- violi le disposizioni normative e regolamentari; o
- non sia conforme alle normative interne.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie di irregolarità che potrebbero costituire oggetto di segnalazione possono riguardare, violazione di:

- Direttive e regolamenti europei disciplinanti i servizi di investimento, la gestione collettiva del risparmio (per quanto l'attività di gestione in delega), il market abuse, l'operatività delle imprese di investimento, la privacy e l'antiriciclaggio;
- Linee guida e standard tecnici emanati dall'ESMA;
- Decreto Legislativo 58/1998 “TUF”;
- D. Lgs. 231/2007;
- Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;
- Regolamento mercati adottato dalla Consob con delibera 16191 aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19925 del 22.3.2017;

- Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF”
- Circolare Banca d'Italia 285/2013;
- Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo emanate da Banca d'Italia;

-
- Linee guida e comunicazioni di Consob e Banca d'Italia;
 - Regolamenti e standard tecnici per l'operatività su mercati regolamentati.

L'elenco sopra riportato deve considerarsi esemplificativo e non esaustivo. Prudenzialmente, qualsiasi non conformità rispetto a norme, regolamenti, linee guida, ecc. che impattano sul business della Capogruppo/Società del Gruppo devono essere considerate violazioni potenziali ai fini della presente *policy*. Ulteriormente, le presunte violazioni possono riguardare il mancato rispetto di norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente, esterna ed interna, e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri di organi sociali o terzi (vedi *infra*), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine alla Capogruppo/Società del Gruppo.

Le violazioni riferibili all'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 attengono a:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Società che non rientrano nei seguenti numeri 2), 3) e 4);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

-
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Con specifico riferimento alle condotte di cui al numero 1) si richiamano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.

Le Segnalazioni di Violazioni di cui al numero 1), possono essere effettuate solo tramite il canale di Segnalazione interna (vedi cap. 6.1.1. “Segnalazione interna”).

Il processo di gestione della Segnalazione illustrato nella presente *policy* non fa riferimento a comunicazioni di carattere commerciale o a informazioni di carattere meramente delatorio.

La presente *policy* non si applica altresì alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

In linea generale, il Gruppo esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

RUOLI E RESPONSABILITA'

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce e approva la Procedura interna, la quale deve descrivere le modalità e i canali di comunicazione che i soggetti potenzialmente segnalanti possono utilizzare, nonché il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione con l'indicazione, ad esempio, dei tempi e delle fasi di svolgimento del procedimento, dei soggetti coinvolti nello stesso, dei loro ruoli e responsabilità, nonché delle ipotesi in cui il "Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione" è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali;
- nomina il "Responsabile dei sistemi interni di segnalazione", sentito il Collegio Sindacale;
- approva la relazione annuale, redatta dal "Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione", sul corretto funzionamento dei sistemi interni di whistleblowing, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute;
- emana, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale, eventuali provvedimenti disciplinari e sanzionatori in seguito agli esiti della presente procedura laddove di sua competenza;
- approva modifiche dei processi aziendali e dei sistemi di controllo, se ciò sia necessario ad evitare il ripetersi di situazioni come quella oggetto di una determinata segnalazione (prevenzione) o a ridurre l'impatto economico o reputazionale (mitigazione).

Responsabile dei sistemi interni di segnalazione

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione è il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione.

Tale responsabilità è stata attribuita al Responsabile della Funzione *Internal Audit*, ad eccezione delle segnalazioni che lo riguardano direttamente ovvero che concernono violazioni di cui lo stesso venga a conoscenza nell'ambito delle proprie attività di verifica (e non attraverso segnalazioni trasmessegli). In tal caso le segnalazioni devono essere indirizzate al Collegio Sindacale (direttamente all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale tramite posta ordinaria indirizzata alla sede della Società e riportando sulla busta la dicitura "RISERVATA"), che valuterà, ai sensi del cennato art. 8 del TUF, la necessità di procedere ad inoltrare una comunicazione alle Autorità. La scelta di attribuire la responsabilità dei sistemi interni di segnalazione al Responsabile della Funzione *Internal Audit*, con la limitazione di cui sopra, assicura che non ci sia un rapporto gerarchico o funzionale subordinato da parte dell'eventuale soggetto segnalato e nemmeno un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio visto i requisiti già previsti in capo al Responsabile della Funzione. Peraltro la Funzione *Internal Audit* nell'ambito delle sue attribuzioni ha accesso a tutti i dati e alle informazioni aziendali e nell'ambito del suo perimetro di

attività è incaricata anche di accertare il rispetto delle norme di comportamento previste dalla Capogruppo/Società del Gruppo e identificare/indagare eventuali fenomeni fraudolenti. Si ricorda che la supervisione sull'operato della Funzione, anche quindi sulle tematiche di *whistleblowing* è svolta dal Collegio sindacale.

Persone segnalanti

Tutto il personale titolare di un rapporto di lavoro con la Capogruppo/Società del Gruppo in tutte le forme previste dalla vigente normativa (lavoro subordinato, parasubordinato, lavoratori autonomi, stagisti, etc.), compresi i collaboratori, nonché consulenti, liberi professionisti e fornitori, possono attivare una segnalazione.

Le tutele previste in maniera specifica dal D. Lgs. 24/2023 e quindi il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste nei confronti della persona segnalante, si applicano anche:

- a) ai Facilitatori;
- b) alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.

Caratteristiche della segnalazione

Come meglio precisato nel seguito, la segnalazione deve essere effettuata preferibilmente, per iscritto, mediante posta cartacea inviata all'attenzione del Responsabile della Funzione *Internal Audit* o in alternativa tramite mail da inviare al seguente indirizzo:

per Equita Group: PEC whisequitagroup@legalmail.it

per Equita SIM: PEC whisequitasim@legalmail.it

per Equita SGR: PEC whisequitasgr@legalmail.it.

La Segnalazione può essere altresì effettuata in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle procedure istruttorie da parte Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e, se del caso, per consentire la difesa del soggetto segnalato, la segnalazione non dovrebbe essere effettuata in forma anonima ma firmata dal segnalante e deve essere effettuata preferibilmente mediante posta cartacea (riportando sulla busta la dicitura "RISERVATA") indirizzata all'attenzione del Responsabile della Funzione Internal Audit o in alternativa agli indirizzi PEC sopra riportati.

I canali di segnalazione interni istituiti garantiscono la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, delle Persone coinvolte, nonché del contenuto della Segnalazione e della documentazione relativa.

Le eventuali segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se contenenti elementi precisi e concordanti.

La necessità per la Capogruppo/Società del Gruppo di conoscere l'identità del soggetto segnalante è legata alla possibilità, per il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione o per le Autorità di Vigilanza, di interpellare il segnalante per ottenere eventuali approfondimenti o precisazioni sugli atti e fatti oggetto di segnalazione in sede di esame e valutazione degli stessi, garantendo in ogni caso la riservatezza e la tutela dell'identità del soggetto segnalante.

Nel caso in cui il soggetto segnalante sia corresponsabile degli atti o dei fatti segnalati, per quanto compatibile con la disciplina applicata potrà essere riconosciuto un trattamento privilegiato rispetto agli altri soggetti coinvolti. In ogni caso è fatto obbligo per il segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione

Per effettuare la segnalazione, non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio. È necessario che la segnalazione:

- descriva in modo chiaro e completo, dove e quando sono accaduti i fatti denunciati;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- indichi o fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della denuncia;
- fornisca ogni altra informazione che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

I motivi che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o Divulgazione pubblica anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell'articolo 6 del D. lgs. 24/2023).

Tenuto conto che la segnalazione viene inoltrata direttamente al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione attraverso uno specifico canale autonomo, indipendente e riservato (la casella PEC è accessibile esclusivamente dal Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e la posta indirizzata al Responsabile è riservata), non devono essere rispettate le ordinarie linee di *reporting* gerarchico. Tale accorgimento è teso ad evitare che i soggetti eventualmente coinvolti possano essere informati anche in via indiretta dell'effettuazione di una segnalazione nei loro confronti da parte del soggetto segnalante.

Misure di tutela al segnalante e al segnalato

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione ha l'obbligo di garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute e la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato. Il segnalante, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. Conseguentemente nella gestione delle informazioni, dei documenti e dei dati inerenti alla segnalazione valgono le più stringenti regole di sicurezza definite dalla Capogruppo/Società del Gruppo

L'identità del segnalante è strettamente riservata, fanno eccezione i casi in cui si ottenga esplicito consenso dal segnalante per la divulgazione a terzi della stessa o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

La disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione dell'origine dei dati personali (art. 7, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196), non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Provvedimenti disciplinari per la mancata tutela dell'identità del segnalante oppure nei casi di malafede del segnalante

Se l'esito dell'analisi della segnalazione facesse emergere la necessità di provvedimenti disciplinari per via della malafede del segnalante, il caso sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/Società del Gruppo, che deciderà se applicare quanto previsto dalla normativa vigente.

Ogni violazione, anche accidentale, del principio di riservatezza sarà valutato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/Società del Gruppo.

In tali situazioni è compito del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, valutare l'irrogazione di sanzioni disciplinari o nei casi più gravi il licenziamento del dipendente che manifestamente, a danno del soggetto segnalante, ne riveli l'identità.

Resta ferma la possibilità di effettuare opportuna denuncia nei confronti delle forze di polizia nel caso di commissione di atti o fatti penalmente rilevanti.

5 SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Segnalazione esterna all'ANAC

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, la Persona segnalante può altresì presentare una Segnalazione esterna⁴ all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- b) la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC garantisce, alla stregua del canale interno sopramenzionato definito dalla Società, la riservatezza dell'identità della Persona segnalante e del contenuto della segnalazione, della Persona coinvolta e di persone eventualmente coinvolte nella Segnalazione.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio sito web nella sezione dedicata al "Whistleblowing". La Segnalazione potrà essere

⁴ Sono escluse dall'applicazione del presente capitolo le segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, previsto dallo stesso Decreto, che possono essere effettuate solo tramite Segnalazione interna (art.3 comma 2, lett. b) del D.lgs. 24/23).

realizzata anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale, ovvero su richiesta della Persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; le modalità di accesso a tali canali sono specificate dall'ANAC sul proprio sito web.

Divulgazione pubblica

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, alla Persona segnalante è altresì garantita la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica⁵ in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) la Persona segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna e/o esterna e non è stato ricevuto riscontro nei termini previsti dalla presente procedura⁶ in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- b) la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6 FASI DEL PROCESSO

6.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

È disponibile sulla intranet aziendale una sezione denominata "Procedure" all'interno della quale è contenuta la procedura "Whistleblowing" che contiene a sua volta un'informativa sull'argomento (cfr. Allegato n.1 alla presente *policy*) ed un modulo di segnalazione (cfr. Allegato n.2 alla presente *policy*), con campi strutturati, da compilare.

La segnalazione può essere inviata con le seguenti modalità:

⁵ Sono escluse dall'applicazione del presente capitolo le segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, previsto dallo stesso Decreto, che possono essere effettuate solo tramite Segnalazione interna (art.3 comma 2, lett. b) del D.lgs. 24/23).

⁶ Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del D.lgs. 24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

-
- In forma scritta con modalità informatiche ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
 - per Equita Group: PEC whisequitagroup@legalmail.it
 - per Equita SIM: PEC whisequitasim@legalmail.it
 - per Equita SGR: PEC whisequitasgr@legalmail.it
 - in forma scritta mediante posta cartacea ordinaria, in due buste chiuse, la prima con i dati identificativi della Persona segnalante la seconda con la Segnalazione, entrambe inserite in una terza busta indirizzandola al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione o al Responsabile della Funzione Internal Audit presso la sede della Capogruppo/Società del Gruppo riportando sulla busta la **dicitura** **“RISERVATA”**.
 - previa richiesta scritta della Persona segnalante, tramite le caselle PEC sopra riportate, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole e concordato con il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione. In tali casi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni che riguardano la Funzione *Internal Audit* devono essere inoltrate al Presidente del Collegio Sindacale tramite posta ordinaria presso sede della Capogruppo/Società del Gruppo, Via Filippo Turati, 9, 20121 Milano e riportando sulla busta la dicitura “RISERVATA” al Presidente del Collegio Sindacale.

Come detto, i canali di segnalazione interni istituiti garantiscono la riservatezza dell’identità della Persona segnalante, delle Persone coinvolte, nonché del contenuto della Segnalazione e della documentazione relativa. A tal fine il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione:

- custodisce le credenziali di accesso alle caselle PEC in modo tale che nessuno possa risalire ad esse;
- non scarica sul server aziendale né stampa i contenuti dei messaggi ricevuti, né l’eventuale documentazione allegata;
- mantiene la riservatezza dell’identità della Persona segnalante e delle Persone coinvolte anche nel caso in cui debba condividere con l’OdV o con consulenti esterni il contenuto della Segnalazione ai fini dell’eventuale istruttoria;

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quelli sopra indicati, deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente dando contestuale notizia della trasmissione, laddove possibile, al segnalante.

6.2 RICEZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, una volta ricevuta la segnalazione, la esamina, valutandone la significatività, la completezza e richiedendo, se strettamente necessario, eventuali chiarimenti al segnalante. Può effettuare, uno specifico accertamento per determinare lo svolgimento dei fatti e le relative responsabilità, secondo le modalità già in uso per l'attività di *Internal Audit*. Il Responsabile può avvalersi anche del supporto del *Technology Department*, sempre nel rispetto del principio di riservatezza.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione rilascia alla Persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione interna ricevuta mediante PEC.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, mantenendo interlocuzioni con la Persona segnalante, a cui richiede, se necessario, informazioni.

Tutta la documentazione a supporto della segnalazione e delle valutazioni effettuate è archiviata, a cura del Responsabile nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

Nel caso di fatti di gravità (es. commissione di reati) tale da richiedere interventi tempestivi anche cautelativi, in un'ottica prudenziale di contenimento e gestione dei rischi, gli stessi saranno immediatamente segnalati all'Amministratore Delegato per l'adozione di misure di contingenza e all'Organismo di Vigilanza. L'amministratore Delegato informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale alla prima occasione utile.

Il Responsabile dei Sistemi interni di segnalazione, comunque, qualora la Segnalazione abbia ad oggetto fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, informa l'Organismo di Vigilanza con il quale esaminerà la segnalazione ricevuta per valutare eventuali violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, sempre nel rispetto della riservatezza dell'identità della Persona segnalante. Il Responsabile dei Sistemi interni di segnalazione potrà altresì avvalersi del supporto di altre strutture della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste dal contenuto della segnalazione oggetto di verifica.

6.3 INTERVENTI

Al termine della verifica preliminare, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione può archiviare le Segnalazioni interne:

- non circostanziate;
- quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;
- quelle manifestamente infondate.

Nella fase di istruttoria e verifica, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione:

- garantisce l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della Segnalazione interna;
- assicura la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo della Persona segnalante, ove fornito;
- si impegna a non utilizzare le Segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione non potrà rivelare l'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, senza il consenso espresso della Persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03.

Le interazioni tra il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e l'OdV avvengono nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto e dalla presente *Policy*.

Le Segnalazioni interne che non superano la fase preliminare vengono archiviate a cura del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione in un apposito spazio logico che garantisca con strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, accessibile solo al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e delle stesse viene dato conto nel reporting periodico successivamente descritto.

In ogni caso il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione annota la Segnalazione interna e le attività effettuate a seguito della sua ricezione.

Segnalazioni che superano la verifica preliminare

Nel caso in cui ad esito delle attività di istruttoria non emergano elementi utili a supportare la validità della segnalazione, il procedimento viene archiviato.

Se l'esito dell'analisi e della valutazione supporta la validità della segnalazione, come descritto nella sezione precedente, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione invia, a seconda dell'oggetto della segnalazione, all'Organismo di Vigilanza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Collegio Sindacale la pratica al fine di consentire di effettuare le valutazioni del caso e di decidere se convocare un Consiglio di Amministrazione per adottare le misure necessarie a sanare definitivamente la violazione.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione si impegna a processare le Segnalazioni interne ricevute entro un tempo ragionevole ed a fornire un riscontro in merito (attraverso la casella PEC) alla Persona segnalante entro:

- tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento,

o, in mancanza di tale avviso,

- entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

In linea generale le misure da adottare potranno essere:

- Emanazione di provvedimenti disciplinari per i dipendenti da intraprendere anche nel rispetto dei principi di specificità⁷, immediatezza⁸ e immutabilità⁹ della contestazione¹⁰ e collaboratori;
- richiesta alle unità /Servizi responsabili la modifica o integrazione dei processi, controlli e normativa aziendale in base a quanto emerso;
- deliberazione circa la risoluzione di contratti di prestazione di tipo continuativo;
- invio segnalazioni alle competenti Autorità o Organismi per l'adozione degli opportuni provvedimenti nei confronti dei soggetti iscritti in Albi;
- adozione di ogni altro provvedimento ritenuto necessario.

⁷ Si cfr. Cass., 14 maggio 2014, n. 10662.

⁸ Si cfr. Cass., 15 giugno 2015, n. 12337, Cass., S.U., 27 dicembre 2017, n. 30985, Cass. n. 19256 del 17 luglio 2019, Cass. n. 24605 del 4 novembre 2020,

⁹ Si cfr. Cass., 9 giugno 2016, n. 11868.

¹⁰ In tali circostanze i provvedimenti disciplinari sono applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 "Sanzioni disciplinari" della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)

Qualora la segnalazione riguardi la presunta violazione di norme finanziarie è necessario che sia il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ad effettuare le opportune valutazioni e decidere i provvedimenti da adottare.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora la violazione riguardi un amministratore indipendente, può deliberare¹¹ la revoca delle deleghe eventualmente conferitegli e se del caso fare le dovute segnalazioni agli organi di polizia o all'autorità di vigilanza. Sia in tal caso, sia nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore non indipendente, il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Collegio Sindacale, convoca l'Assemblea per l'adozione delle eventuali misure ritenute necessarie dai soci, quali ad esempio la decadenza dell'Amministratore e l'eventuale azione di responsabilità.

Nel caso invece, la segnalazione riguardi un Sindaco (compreso il Presidente del Collegio) saranno i restanti due Sindaci a dover predisporre il parere richiedendo successivamente la convocazione dell'Assemblea per l'adozione delle misure ritenute opportune e necessarie da parte dei soci.

Laddove la segnalazione riguardi un componente interno dell'Organismo di Vigilanza, si segue la procedura di cui sopra.

Qualora la segnalazione contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto il componente esterno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, la stessa dovrà essere trasmessa al Collegio Sindacale (direttamente all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale tramite e-mail (all'indirizzo francofondi@studiofondi.it) o posta ordinaria indirizzata alla sede della Società e riportando sulla busta la dicitura "RISERVATA"); il Presidente del Collegio Sindacale è comunque tenuto ad osservare gli obblighi di riservatezza.

6.4 SISTEMA SANZIONATORIO 231

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, a seconda dell'inquadramento del soggetto a cui si riferisce la segnalazione (persona coinvolta), individua la funzione competente a procedere con gli eventuali provvedimenti/interventi necessari, anche tenendo informato il Consiglio di Amministrazione, mantenendo comunque riservata l'identità del segnalante, salvo casi di legge o autorizzazione alla *disclosure* del segnalante stesso.

Rimane impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

¹¹ Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Amministratore indipendente, quest'ultimo non parteciperà alla formulazione del parere ed alla relativa deliberazione

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente *policy*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

L'organo preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso violazioni accertate a seguito della segnalazione.

La sanzione, che deve avvenire in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica applicabile, potrà essere graduata in funzione della gravità.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

Il sistema sanzionatorio verrà attivato dall'Amministratore Delegato nel caso in cui il segnalato sia un dipendente (non dirigente), o dal Consiglio di Amministrazione qualora il segnalato sia un dipendente con qualifica di dirigente, un componente del Consiglio di Amministrazione o un componente dell'OdV.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunniatorio / diffamatorio saranno attivate nei confronti del segnalante identificatosi le misure previste nel sistema disciplinare dell'ente (vedi Sistema Sanzionatorio e Disciplinare) nonché valutate appropriate azioni di tutela legale.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il suo consenso espresso. Il consenso libero, specifico, inequivocabile e informato della persona segnalante deve essere raccolto in forma scritta e conservato a cura del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione nella documentazione relativa alla Segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della Persona segnalante, in assenza di consenso, non può essere comunque rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona segnalante sia indispensabile per la difesa della Persona coinvolta, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, laddove non abbia già raccolto il consenso dalla Persona segnalante, informa quest'ultima, mediante comunicazione scritta, delle ragioni su cui si fonda la necessità di rivelare la sua identità o altre informazioni dalle quali possa potenzialmente evincersi, al fine di dare completo seguito alla gestione della Segnalazione, ovvero ai fini del procedimento disciplinare.

In caso di diniego del consenso da parte della Persona segnalante alla comunicazione della sua identità, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione archivia la segnalazione interna senza darvi ulteriore seguito.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare della persona segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente *policy*, quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare la persona coinvolta o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della Società oggetto della presente *policy*.

Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella presente procedura non sono garantite e alla Persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare¹².

6.5 TUTELE DELLA PERSONA SEGNALANTE E APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

È vietata nei confronti della Persona segnalante qualsiasi forma di Ritorsione.

Ai sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste nei confronti della Persona segnalante, si applicano anche:

- e) ai Facilitatori;

¹² Per ulteriori dettagli in merito si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 24/2023 "Condizioni per la protezione della persona segnalante".

-
- f) alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- g) ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- h) agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione trovano applicazione quando al momento della Segnalazione (interna e/o esterna), o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica, la Persona segnalante:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e afferissero a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel Contesto lavorativo;
- ha effettuato la Segnalazione (interna e/o esterna) o Divulgazione pubblica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o Divulgazione pubblica anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell'articolo 6 del D. lgs. 24/2023).

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti delle Persone segnalanti può essere comunicata all'ANAC, che a sua volta informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli e la Persona segnalante che sia stata licenziata a causa della Segnalazione (interna e/o esterna) o di Divulgazione pubblica o di denuncia ha diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti della Persona segnalante si

presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione (interna e/o esterna), della Divulgazione pubblica o della denuncia. A norma di legge, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione (interna e/o esterna), alla Divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico del soggetto che li ha posti in essere.

Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalla Persona segnalante se questa dimostra di aver effettuato una Segnalazione (interna e/o esterna), una Divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.

6.6 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ¹³

Non è punibile la Persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D. lgs. 24/2023¹⁴, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione, e la Segnalazione (interna e/o esterna), la Divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, la Società o la Persona segnalante non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle Informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione (interna e/o esterna), alla

¹³ Art. 20 del D. lgs. 24/2023

¹⁴ L'articolo 1, comma 3 del D. lgs. 24/2023 prevede: "*Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:*

- a) informazioni classificate;*
- b) segreto professionale forense e medico;*
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali."*

denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

6.7 FLUSSI INFORMATIVI

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione predispone:

- un report annuale per gli Organi aziendali, sulle risultanze delle attività svolte a seguito delle segnalazioni ricevute, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale; il documento sarà privo dei riferimenti all'identità dei segnalanti;
- un'immediata informativa per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per l'Amministratore Delegato e per il Presidente del Collegio Sindacale (che dopo le opportune valutazioni convocheranno se necessario il Consiglio di Amministrazione) nei casi di gravità tale da richiedere interventi tempestivi (procedura d'urgenza);
- un'immediata informativa per l'Organismo di Vigilanza qualora la segnalazione ricevuta sia attinente alla normativa 231/01. Tale informativa verrà fornita direttamente dal Responsabile Internal Audit che ricopre anche il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza.
- un'informativa agli Organi di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia), nei casi previsti dalle leggi e dalle disposizioni di vigilanza (es. parte II, titolo I, II e III del TUF);
- un'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria valutati i casi singolarmente con il supporto di una consulenza legale.

6.8 COMUNICAZIONI ED INFORMATIVE AI SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI

Di seguito le tipologie di informativa e comunicazione definite nei confronti dei soggetti coinvolti:

- Alla Persona segnalante: lo stato della segnalazione (ricevuta, non accoglibile, in lavorazione, conclusa e fondata/infondata). A seconda dell'esito potrà seguire eventuale ulteriore informativa;
- Alla Persona coinvolta: solo nei casi di riscontro di effettive responsabilità, tenuto anche conto dell'esito di valutazioni di tipo legale, l'informativa viene data con l'apertura di un procedimento disciplinare.

6.9 SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA E ALLA CONSOB

La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del Responsabile delle segnalazioni della Capogruppo/Società del Gruppo (e in caso di inattività di quest'ultimo,

da chiunque faccia parte del personale della Capogruppo/Società del Gruppo), segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del TUF, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

La Banca d'Italia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5 del TUB¹⁵.

Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 8-bis, commi 3 e 4.

6.10 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le comunicazioni ricevute in forma elettronica sono accessibili unicamente al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione. Il materiale trasmesso (modulo segnaletico e eventuali evidenze) sono archiviate in un apposito spazio logico che garantisca con strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante accessibile solo al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione. Nel medesimo spazio sono depositati i documenti di volta in volta prodotti nel corso dello svolgimento degli approfondimenti. Le segnalazioni ricevute in formato cartaceo sono archiviate a cura del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione in un apposito armadio sotto chiave che deve essere mantenuto costantemente chiuso salvo in occasione del conferimento o del prelievamento dei documenti. I documenti possono essere tenuti fuori dall'armadio di sicurezza solo per le attività di analisi e di istruttoria e non possono essere lasciati incustoditi. Nel caso in cui

¹⁵ 1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

- a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
- b) la tutela degli investitori;
- c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
- d) la competitività del sistema finanziario;
- e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria¹⁰³.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari¹⁰⁴.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti¹⁰⁵.

4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3¹⁰⁶.

5. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

- a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
- b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza¹⁰⁷.

5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2 bis

il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione abbia necessità di assentarsi, il materiale deve essere riposto nell'apposito armadio.

Le Segnalazioni interne ricevute sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione può mantenere un Registro delle Segnalazioni nel quale devono essere anonimizzati i dati personali relativi alla Persona segnalante, alle Persone coinvolte, indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro che sono a vario titolo coinvolti nella Segnalazione interna¹⁶, al fine di dare in futuro prova dell'adeguata gestione delle Segnalazioni di Violazioni, quale requisito di un efficace attuazione del Modello di prevenzione del rischio di reato ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001 e conseguente assenza di colpa organizzativa.

7 AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La Capogruppo/Società del Gruppo sottopone a verifica l'intero contenuto della presente procedura ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nel sistema di segnalazione delle violazioni. La revisione e l'aggiornamento di tale procedura viene effettuata dalla Funzione *Internal Audit* e sottoposta all'approvazione degli organi aziendali.

¹⁶ La conservazione di dati anonimizzati non viola quanto prescritto dall'art. 12 D.lgs. 24/23 con riferimento ai tempi di conservazione dei dati personali e rispetta quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.

8 Allegato n. 1 – Informativa sul Whistleblowing

Segnalazione delle violazioni (cd. *Whistleblowing*)

Chi può fare una segnalazione?

I dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, nonché consulenti, fornitori, azionisti.

Cosa segnalare?

Ai fini delle disposizioni si considerano oggetto di segnalazione atti o fatti che possono costituire una violazione “**significativa**”, delle disposizioni interne, della normativa di settore (specificamente dettagliata in procedura) e la commissione di reati. Inoltre, illeciti in materia di: i) servizi, prodotti e mercati finanziari; ii) prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) protezione dei consumatori; iv) tutela della vita privata e protezione dei dati personali; v) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; vi) tutela dell'ambiente e vii) appalti pubblici; frodi ai danni dello Stato o della UE e violazioni in materia di concorrenza e di imposta sulle società; illeciti rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società.

Come si effettua una segnalazione?

1. Compilare il “**Modulo di segnalazione della violazione**” di cui all'allegato 2 della presente procedura presente sulla intranet aziendale al seguente link:
<https://intranet.equita.eu/Pages/Procedure/UlterioriProcedure.aspx>
2. Inviare il modulo compilato unitamente ad eventuali prove documentali a supporto, dichiarazioni di interessi privati o di coinvolgimento dei fatti o atti all'indirizzo PEC
per Equita SIM whisequitasim@legalmail.it
per Equita Group whisequitagroup@legalmail.it
per Equita SGR whisequitasgr@legalmail.it
o via posta alla Capogruppo/Società del Gruppo all'attenzione del Responsabile *Internal Audit*, riportando sulla busta la dicitura “RISERVATA”. Nel caso in cui il segnalato sia la Funzione *Internal Audit* la segnalazione deve essere inviata al Presidente del Collegio Sindacale tramite posta

ordinaria alla Capogruppo/Società del Gruppo, Via Filippo Turati, 9, 20121 Milano all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale, riportando sulla busta la dicitura "RISERVATA".

Sono tutelato in caso di segnalazione di una violazione?

Misure di tutela al segnalante e al segnalato

È garantita la riservatezza delle informazioni ricevute anche in merito all'identità del segnalante che in ogni caso deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione in ogni caso viene garantita la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato. Sull'identità del segnalante deve essere mantenuta la riservatezza ad eccezione del caso di suo esplicito consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Trattamento privilegiato per il soggetto coinvolto e/o corresponsabile

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni potrà essere adottato nei suoi confronti un trattamento privilegiato, salvo nei casi di dolo e colpa grave.

Provvedimenti disciplinari per la mancata tutela dell'identità del segnalante oppure nei casi di malafede del segnalante

Se l'esito dell'analisi delle segnalazioni facesse emergere la necessità di provvedimenti disciplinari o la malafede del segnalante (calunnia infondata) la Capogruppo/Società del Gruppo valuterà quanto previsto dalla normativa interna e/o di settore.

3. Il documento "*Policy* segnalazione delle violazioni (whistleblowing)" è visionabile sulla intranet aziendale al seguente link:

<https://intranet.equita.eu/Pages/Procedure/UlterioriProcedure.aspx>

Se ritengo la segnalazione fondata e relativa ad atti e fatti di particolare gravità e la Capogruppo/Società del Gruppo non da corso a provvedimenti?

È possibile effettuare segnalazioni dirette a Banca d'Italia per violazioni delle disposizioni o per la violazione di atti dell'Unione Europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

In tal caso, nelle more dell'emanazione di disposizioni attuative, la segnalazione dovrà essere inviata direttamente a Banca d'Italia, alla Filiale di Milano mediante e-mail a milano.segreteria@bancaditalia.it oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo Via Cordusio, 5 - 20123 Milano, e per conoscenza (se riguardanti tematiche inerenti al perimetro normativo Consob) alla Consob, alla filiale di Milano mediante e-mail: protocollo@consob.it oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo Via Broletto, 7 - 20121 Milano.

Qualora riguardi le tematiche di cui al D. Lgs. 24/2023 la segnalazione potrà essere effettuata, qualora ne ricorrano le circostanze, all'ANAC attraverso i canali dalla stessa messi a disposizione sul proprio sito istituzionale accedendo alla sezione dedicata, al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

9 Allegato n. 2 – Modulo di segnalazione della violazione

Tutela del soggetto segnalante

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nella procedura garantiscono la riservatezza delle informazioni ricevute anche in merito all'identità del segnalante che in ogni caso è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. In ogni caso tutte le informazioni contenute nella presente segnalazione incluse quelle relative all'identità del segnalante (e del soggetto segnalato) verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali con le modalità previste dalla Policy di gruppo inerente la segnalazione delle violazioni.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni delle norme disciplinanti l'attività Finanziaria, potrà essere adottato nei suoi confronti un trattamento privilegiato salvo nei casi di dolo o colpa grave.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Segnalante <i>(nome e cognome)</i>	
Eventuale indirizzo email/nr di telefono dove si vuole essere contattati	
Il Segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se si, spiegare conflitto di interesse	Immettere il testo
Il Segnalante è corresponsabile delle violazioni?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

	Immettere il test
Segnalato <i>(nome e cognome)</i>	Immettere il testo
Oggetto della violazione Intendo segnalare quanto segue: <i>(esposizione circostanziata dei fatti, indicando date, importi, nomi ed ogni altro elemento utile)</i>	Immettere il testo
La segnalazione riguarda persone del Servizio Internal Audit o componenti dell'OdV?	<input type="checkbox"/> Si, Inoltare al Collegio Sindacale per posta ordinaria <input type="checkbox"/> No

Sono disponibili prove documentali relative ai fatti e atti segnalati?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Immettere il testo
--	---

10 Allegato n. 3 – Informative privacy

Equita Group S.p.A.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Per le “persone segnalanti” ed eventuali “facilitatori” ai sensi del d. lgs. n. 24 del 2023 (attuativo della c.d. “direttiva Whistleblowing”)

“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

Per EQUITA Group S.p.A. la protezione dei dati è un argomento molto serio per cui con la presente desideriamo informarLa in merito alle modalità con le quali i dati vengono trattati ed ai diritti che Lei può esercitare ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: “GDPR”).

1. Titolare del trattamento e DPO

EQUITA Group S.p.A.

Sede Legale:

Via Turati, n. 9

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 62041

Dati di contatto e-mail: privacy@equita.eu

Data Protection Officer (DPO)

Avv. Matteo Alessandro Pagani

Domicilio per l'incarico:

via F. Turati, n. 26

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 55196790

Dati di contatto e-mail: dpo@equita.eu

2. Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento

Le categorie di “dati personali” (ex. Art. 4.1 del GDPR) trattati dal Titolare possono essere, a mero titolo esemplificativo ma certo non esaustivo:

- dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, Partita IVA, occupazione/mestiere, ecc.);
- dati di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati similari);
- informazioni acquisite in conseguenza della segnalazione, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni sull'attività lavorativa e/o professionale svolta, rapporti lavorativi o professionali, anche indiretti, con il Segnalato o le persone coinvolte, circostanze e motivi per cui l'Interessato è venuto a conoscenza delle sospette violazioni di obblighi normativi;
- eventuali dati particolari relativamente alla segnalazione di alcuni tipi di illecito o di violazione, qualora l'Interessato subisca tali illeciti o sia un soggetto offeso in tale ambito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati relativi alla salute nel caso di segnalazione di reati e altri illeciti connessi a infortuni sul lavoro, qualora il soggetto sia la stessa vittima dell'infortunio);
- con riferimento al “facilitatore” il trattamento riguarderà esclusivamente dati identificativi, anagrafici, e di contatto, nonché dati inerenti i rapporti con il Segnalante, con riferimento ai rapporti lavorativi, e quelli inerenti l'assistenza fornita a quest'ultimo.

3. Liceità e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e di ogni altra normativa sulla protezione dei dati applicabile. Di seguito vengono forniti i dettagli:

3.1 Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (ex art. 6, paragrafo 1 (c) del GDPR)

- a. adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, con particolare riferimento a quelli previsti dal d.lgs. n 24 del 2023 e, più, in generale, in tema di protezione delle persone, che segnalano violazioni

del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (c.d. normativa in materia di “Whistleblowing”).

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla presente sezione è:

Per la finalità: a., per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Questi tempi possono allungarsi in caso di contenzioso, di accertamenti delle autorità pubbliche o giudiziarie, nonché di eventuali disposizioni speciali di legge.

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR) *

Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati a:

- uffici e funzioni interne del Titolare medesimo, appositamente incaricati della gestione della segnalazione, nonché, relativamente e limitatamente al Segnalante, gli uffici eventualmente coinvolti ai fini dell'adozione di opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato, previo rilascio di apposito e libero consenso da parte del Segnalante;
- eventuali soggetti esterni affidatari della gestione del canale di segnalazione;
- società e operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui, ad esempio gestione software e dei cloud;
- organismi di controllo e di vigilanza del Titolare, ove fosse necessario per lo svolgimento delle proprie attività di controllo;
- relativamente al Segnalante, eventuali studi legali, qualora il seguito della segnalazione comporti l'instaurazione di procedimenti giudiziari, nell'ambito dei quali fosse necessario rivelare l'identità del Segnalante;
- relativamente al Segnalante, le persone coinvolte, nell'ambito dei procedimenti disciplinari o di segnalazione, qualora fosse indispensabile, rispettivamente, per la difesa dell'incolpato o della persona coinvolta, previo rilascio, in quest'ultimo caso, di apposito e libero consenso da parte dell'Interessato;
- autorità giudiziarie e/o autorità pubbliche di vigilanza;
- altre pubbliche amministrazioni e autorità pubbliche.

** Maggiori informazioni sui Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR) sono disponibili presso il Titolare del trattamento dei dati personali ai recapiti sopra indicati.*

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (f) del GDPR) e trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Il Titolare le comunica che non ha intenzione di trasferire i suoi dati in paesi non compresi nella UE e nella SEE per le finalità sopra indicate.

6. Diritti del Soggetto Interessato (ex. art. 13 paragrafo 2 (b) del GDPR)

L'Interessato può far valere i seguenti diritti:

- diritto di accesso dell'Interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia), nei limiti previsti dal Regolamento UE, inclusi quelli sotto riportati;
- diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l'Interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
- diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all'oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l'Interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
- diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell'esattezza dei Dati Personali da parte dell'Interessato [art. 18 del Regolamento UE];
- diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l'Interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
- diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l'Interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
- diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] (l'Interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).

Ulteriori informazioni circa i diritti dell'Interessato potranno ottenersi sul sito web aziendale oppure richiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamati.

Relativamente alle finalità, per le quali fosse richiesto il consenso, l'Interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal momento della revoca, fatti salvi i termini previsti dalla legge. In termini generali la revoca del consenso ha effetto solo per il futuro.

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una e-mail al seguente indirizzo privacy@equita.eu, precisando che l'Interessato potrà esercitare il diritto di accesso, di cui all'art. 15, limitatamente ai propri dati personali e con esclusione, quindi, dei dati personali relativi ai soggetti segnalati o alle persone coinvolte, fermo restando quanto previsto in merito all'obbligo di riscontro alla segnalazione, ai sensi del suddetto decreto legislativo, contenente la comunicazione relativa al seguito della segnalazione stessa.

In ossequio all'art. 19 del Regolamento UE, il Titolare procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.

Per consentire un più celere riscontro delle Sue richieste formulate nell'esercizio dei su indicati diritti, le stesse potranno essere rivolte al Titolare indirizzando le medesime ai recapiti indicati al punto 1.

7. Diritto di proporre reclamo (ex art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR)

L'Interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo

Internet <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524> oppure inviando comunicazione scritta all' Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

8. Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati e natura del conferimento dei dati (ex art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR)

8.1 In caso di adempimento di obblighi di legge o contrattuali

Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l'Interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti.

In caso contrario vi sarà l'impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di trattamento.

Quando i dati non sono più necessari questi vengono regolarmente cancellati, qualora la loro cancellazione risulti impossibile o possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato non potrà essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili.

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa)

È attualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall'articolo 22 del GDPR. Se in futuro si decidesse di istituire tali processi per casi singoli, l'Interessato ne riceverà notifica in separata sede qualora ciò sia previsto dalla legge o aggiornamento della presente informativa.

10. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, utenti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Autorizzati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

La presente informativa e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web <https://www.equita.eu/it>.

(Luogo e data)

(firma del Titolare)

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara di aver compreso integralmente l'informativa fornita da EQUITA Group S.p.A. quale Titolare del trattamento

(Luogo e data)

(firma dell'Interessato)

Equita SIM S.p.A.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Per le "persone segnalanti" ed eventuali "facilitatori" ai sensi del d. lgs. n. 24 del 2023 (attuativo della c.d. "direttiva Whistleblowing")

"riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Per EQUITA SIM S.p.A. la protezione dei dati è un argomento molto serio per cui con la presente desideriamo informarla in merito alle modalità con le quali i dati vengono trattati ed ai diritti che Lei può esercitare ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: "GDPR").

11. Titolare del trattamento e DPO

EQUITA SIM S.p.A.

Sede Legale:

Via Turati, n. 9

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 62041

Dati di contatto e-mail: privacy@equita.eu

Data Protection Officer (DPO)

Avv. Matteo Alessandro Pagani

Domicilio per l'incarico:

via F. Turati, n. 26

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 55196790

Dati di contatto e-mail: dpo@equita.eu

12. Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento

Le categorie di "dati personali" (ex. Art. 4.1 del GDPR) trattati dal Titolare possono essere, a mero titolo esemplificativo ma certo non esaustivo:

- dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, Partita IVA, occupazione/mestiere, ecc.);
- dati di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati similari);
- informazioni acquisite in conseguenza della segnalazione, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni sull'attività lavorativa e/o professionale svolta, rapporti lavorativi o professionali, anche indiretti, con il Segnalato o le persone coinvolte, circostanze e motivi per cui l'Interessato è venuto a conoscenza delle sospette violazioni di obblighi normativi;
- eventuali dati particolari relativamente alla segnalazione di alcuni tipi di illecito o di violazione, qualora l'Interessato subisca tali illeciti o sia un soggetto offeso in tale ambito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati relativi alla salute nel caso di segnalazione di reati e altri illeciti connessi a infortuni sul lavoro, qualora il soggetto sia la stessa vittima dell'infortunio);
- con riferimento al "facilitatore" il trattamento riguarderà esclusivamente dati identificativi, anagrafici, e di contatto, nonché dati inerenti i rapporti con il Segnalante, con riferimento ai rapporti lavorativi, e quelli inerenti l'assistenza fornita a quest'ultimo.

13. Liceità e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e di ogni altra normativa sulla protezione dei dati applicabile. Di seguito vengono forniti i dettagli:

13.1 Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (ex art. 6, paragrafo 1 (c) del GDPR)

- b. adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, con particolare riferimento a

quelli previsti dal d.lgs. n 24 del 2023 e, più, in generale, in tema di protezione delle persone, che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (c.d. normativa in materia di "Whistleblowing").

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla presente sezione è:

Per la finalità: a., per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Questi tempi possono allungarsi in caso di contenzioso, di accertamenti delle autorità pubbliche o giudiziarie, nonché di eventuali disposizioni speciali di legge.

14. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR) *

Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati a:

- uffici e funzioni interne del Titolare medesimo, appositamente incaricati della gestione della segnalazione, nonché, relativamente e limitatamente al Segnalante, gli uffici eventualmente coinvolti ai fini dell'adozione di opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato, previo rilascio di apposito e libero consenso da parte del Segnalante;
- eventuali soggetti esterni affidatari della gestione del canale di segnalazione;
- società e operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui, ad esempio gestione software e dei cloud;
- organismi di controllo e di vigilanza del Titolare, ove fosse necessario per lo svolgimento delle proprie attività di controllo;
- relativamente al Segnalante, eventuali studi legali, qualora il seguito della segnalazione comporti l'instaurazione di procedimenti giudiziari, nell'ambito dei quali fosse necessario rivelare l'identità del Segnalante;
- relativamente al Segnalante, le persone coinvolte, nell'ambito dei procedimenti disciplinari o di segnalazione, qualora fosse indispensabile, rispettivamente, per la difesa dell'incolpato o della persona coinvolta, previo rilascio, in quest'ultimo caso, di apposito e libero consenso da parte dell'Interessato;
- autorità giudiziarie e/o autorità pubbliche di vigilanza;
- altre pubbliche amministrazioni e autorità pubbliche.

** Maggiori informazioni sui Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR) sono disponibili presso il Titolare del trattamento dei dati personali ai recapiti sopra indicati.*

15. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (f) del GDPR) e trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Il Titolare le comunica che non ha intenzione di trasferire i suoi dati in paesi non compresi nella UE e nella SEE per le finalità sopra indicate.

16. Diritti del Soggetto Interessato (ex. art. 13 paragrafo 2 (b) del GDPR)

L'Interessato può far valere i seguenti diritti:

- diritto di accesso dell'Interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia), nei limiti previsti dal Regolamento UE, inclusi quelli sotto riportati;
- diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l'Interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
- diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo ("diritto all'oblio") [art. 17 del Regolamento UE] (l'Interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
- diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell'esattezza dei Dati Personali da parte dell'Interessato [art. 18 del Regolamento UE];
- diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l'Interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
- diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l'Interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
- diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] (l'Interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).

Ulteriori informazioni circa i diritti dell'Interessato potranno ottenersi sul sito web aziendale oppure richiedendo al Titolare

estratto integrale degli articoli sopra richiamati.

Relativamente alle finalità, per le quali fosse richiesto il consenso, l'Interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal momento della revoca, fatti salvi i termini previsti dalla legge. In termini generali la revoca del consenso ha effetto solo per il futuro.

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una e-mail al seguente indirizzo privacy@equita.eu, precisando che l'Interessato potrà esercitare il diritto di accesso, di cui all'art. 15, limitatamente ai propri dati personali e con esclusione, quindi, dei dati personali relativi ai soggetti segnalati o alle persone coinvolte, fermo restando quanto previsto in merito all'obbligo di riscontro alla segnalazione, ai sensi del suddetto decreto legislativo, contenente la comunicazione relativa al seguito della segnalazione stessa.

In ossequio all'art. 19 del Regolamento UE, il Titolare procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.

Per consentire un più celere riscontro delle Sue richieste formulate nell'esercizio dei su indicati diritti, le stesse potranno essere rivolte al Titolare indirizzando le medesime ai recapiti indicati al punto 1.

17. Diritto di proporre reclamo (ex art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR)

L'Interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo

Internet <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524> oppure inviando comunicazione scritta all' Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

18. Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati e natura del conferimento dei dati (ex art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR)

8.2 In caso di adempimento di obblighi di legge o contrattuali

Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l'Interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti.

In caso contrario vi sarà l'impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di trattamento.

Quando i dati non sono più necessari questi vengono regolarmente cancellati, qualora la loro cancellazione risulti impossibile o possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato non potrà essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili.

19. Esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa)

È attualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall'articolo 22 del GDPR. Se in futuro si decidesse di istituire tali processi per casi singoli, l'Interessato ne riceverà notifica in separata sede qualora ciò sia previsto dalla legge o aggiornamento della presente informativa.

20. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, utenti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Autorizzati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

La presente informativa e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web <https://www.equita.eu/it>.

(Luogo e data)

(firma del Titolare)

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara di aver compreso integralmente l'informativa fornita da EQUITA SIM S.p.A. quale Titolare del trattamento

(Luogo e data)

(firma dell'Interessato)

Equita Capital SGR S.p.A.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Per le "persone segnalanti" ed eventuali "facilitatori" ai sensi del d. lgs. n. 24 del 2023 (attuativo della c.d. "direttiva Whistleblowing")

"riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Per EQUITA Capital SGR S.p.A. la protezione dei dati è un argomento molto serio per cui con la presente desideriamo informarLa in merito alle modalità con le quali i dati vengono trattati ed ai diritti che Lei può esercitare ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: "GDPR").

21. Titolare del trattamento e DPO

EQUITA Capital SGR S.p.A.

Sede Legale:

Via Turati, n. 9

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 62041

Dati di contatto e-mail: privacy@equita.eu

Data Protection Officer (DPO)

Avv. Matteo Alessandro Pagani

Domicilio per l'incarico:

via F. Turati, n. 26

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 55196790

Dati di contatto e-mail: dpo@equita.eu

22. Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento

Le categorie di "dati personali" (ex. Art. 4.1 del GDPR) trattati dal Titolare possono essere, a mero titolo esemplificativo ma certo non esaustivo:

- dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, Partita IVA, occupazione/mestiere, ecc.);
- dati di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati similari);
- informazioni acquisite in conseguenza della segnalazione, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni sull'attività lavorativa e/o professionale svolta, rapporti lavorativi o professionali, anche indiretti, con il Segnalato o le persone coinvolte, circostanze e motivi per cui l'Interessato è venuto a conoscenza delle sospette violazioni di obblighi normativi;
- eventuali dati particolari relativamente alla segnalazione di alcuni tipi di illecito o di violazione, qualora l'Interessato subisca tali illeciti o sia un soggetto offeso in tale ambito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati relativi alla salute nel caso di segnalazione di reati e altri illeciti connessi a infortuni sul lavoro, qualora il soggetto sia la stessa vittima dell'infortunio);
- con riferimento al "facilitatore" il trattamento riguarderà esclusivamente dati identificativi, anagrafici, e di contatto, nonché dati inerenti i rapporti con il Segnalante, con riferimento ai rapporti lavorativi, e quelli inerenti l'assistenza fornita a quest'ultimo.

23. Liceità e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e di ogni altra normativa sulla protezione dei dati applicabile. Di seguito vengono forniti i dettagli:

23.1 Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (ex art. 6, paragrafo 1 (c) del GDPR)

- c. adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, con particolare riferimento a quelli previsti dal d.lgs. n 24 del 2023 e, più, in generale, in tema di protezione delle persone, che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (c.d. normativa in materia di "Whistleblowing").

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla presente sezione è:

Per la finalità: a., per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Questi tempi possono allungarsi in caso di contenzioso, di accertamenti delle autorità pubbliche o giudiziarie, nonché di eventuali disposizioni speciali di legge.

24. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR) *

Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati a:

- uffici e funzioni interne del Titolare medesimo, appositamente incaricati della gestione della segnalazione, nonché, relativamente e limitatamente al Segnalante, gli uffici eventualmente coinvolti ai fini dell'adozione di opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato, previo rilascio di apposito e libero consenso da parte del Segnalante;
- eventuali soggetti esterni affidatari della gestione del canale di segnalazione;
- società e operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui, ad esempio gestione software e dei cloud;
- organismi di controllo e di vigilanza del Titolare, ove fosse necessario per lo svolgimento delle proprie attività di controllo;
- relativamente al Segnalante, eventuali studi legali, qualora il seguito della segnalazione comporti l'instaurazione di procedimenti giudiziari, nell'ambito dei quali fosse necessario rivelare l'identità del Segnalante;
- relativamente al Segnalante, le persone coinvolte, nell'ambito dei procedimenti disciplinari o di segnalazione, qualora fosse indispensabile, rispettivamente, per la difesa dell'incolpato o della persona coinvolta, previo rilascio, in quest'ultimo caso, di apposito e libero consenso da parte dell'Interessato;
- autorità giudiziarie e/o autorità pubbliche di vigilanza;
- altre pubbliche amministrazioni e autorità pubbliche.

** Maggiori informazioni sui Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR) sono disponibili presso il Titolare del trattamento dei dati personali ai recapiti sopra indicati.*

25. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (f) del GDPR) e trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Il Titolare le comunica che non ha intenzione di trasferire i suoi dati in paesi non compresi nella UE e nella SEE per le finalità sopra indicate.

26. Diritti del Soggetto Interessato (ex. art. 13 paragrafo 2 (b) del GDPR)

L'Interessato può far valere i seguenti diritti:

- diritto di accesso dell'Interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia), nei limiti previsti dal Regolamento UE, inclusi quelli sotto riportati;
- diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l'Interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
- diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo ("diritto all'oblio") [art. 17 del Regolamento UE] (l'Interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
- diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell'esattezza dei Dati Personali da parte dell'Interessato [art. 18 del Regolamento UE];
- diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l'Interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
- diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l'Interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
- diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] (l'Interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).

Ulteriori informazioni circa i diritti dell'Interessato potranno ottenersi sul sito web aziendale oppure richiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamati.

Relativamente alle finalità, per le quali fosse richiesto il consenso, l'Interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal momento della revoca, fatti salvi i termini previsti dalla legge. In termini generali la revoca del consenso ha effetto solo per il futuro.

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una e-mail al seguente indirizzo privacy@equita.eu, precisando che l'Interessato potrà esercitare il diritto di accesso, di cui all'art. 15, limitatamente ai propri dati personali e con esclusione, quindi, dei dati personali relativi ai soggetti segnalati o alle persone coinvolte, fermo restando quanto previsto in merito all'obbligo di riscontro alla segnalazione, ai sensi del suddetto decreto legislativo, contenente la comunicazione relativa al seguito della segnalazione stessa.

In ossequio all'art. 19 del Regolamento UE, il Titolare procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.

Per consentire un più celere riscontro delle Sue richieste formulate nell'esercizio dei su indicati diritti, le stesse potranno essere rivolte al Titolare indirizzando le medesime ai recapiti indicati al punto 1.

27. Diritto di proporre reclamo (ex art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR)

L'Interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo

Internet <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524> oppure inviando comunicazione scritta all' Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

28. Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati e natura del conferimento dei dati (ex art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR)

8.3 In caso di adempimento di obblighi di legge o contrattuali

Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l'Interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti.

In caso contrario vi sarà l'impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di trattamento.

Quando i dati non sono più necessari questi vengono regolarmente cancellati, qualora la loro cancellazione risulti impossibile o possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato non potrà essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili.

29. Esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa)

È attualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall'articolo 22 del GDPR. Se in futuro si decidesse di istituire tali processi per casi singoli, l'Interessato ne riceverà notifica in separata sede qualora ciò sia previsto dalla legge o aggiornamento della presente informativa.

30. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, utenti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Autorizzati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

La presente informativa e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web <https://www.equita.eu/it>.

(Luogo e data)

(firma del Titolare)

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara di aver compreso integralmente
l'informativa fornita da EQUITA Capital SGR S.p.A. quale Titolare del trattamento

(Luogo e data)

(firma dell'Interessato)